

sione del regolamento di formulare gli articoli del regolamento medesimo, e quindi non ho voluto rigettare assolutamente l'idea di formulare questa legge e di accettare questi articoli; si può dunque discutere sul modo di redigere i singoli articoli del regolamento, ma il voler rigettare ora quanto già ha la Camera dichiarato in una prima deliberazione che si facesse, non si potrebbe, perchè non si può rivenire sul voto già dato dalla Camera, il quale tendeva a che la Commissione del regolamento formasse un progetto.

**IOSTI.** Io mi oppongo alle condizioni ammesse dalla Commissione, come mi oppongo a qualunque altro emendamento su questa proposta, e ciò perchè credo impossibile il formolarne uno, senza incorrere in qualche illegalità e violare lo Statuto; e di tutte queste condizioni che ora si vorrebbero ammettere nel nostro regolamento io dico che nessuna potrà essere obbligatoria per il pubblico, mentre lo Statuto accorda ai cittadini il diritto di petizione, e non accorda alla Camera la facoltà di accettare o no la petizione.

Lo Statuto dice: *Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di petizione*, e non altro.

Ciò vuol dire che i maggiori hanno diritto e che i minori possono averlo.

*Alcune voci.* No! no!

**IOSTI.** Io ripeto che sì, quando la Camera le accetta queste petizioni. Ma permettano, signori: se si rifiuteranno le petizioni di un maggiore, si violerà lo Statuto, e se si accetteranno le petizioni di un minore, non si avrà violato per questo lo Statuto. Io dico che questo è nello spirito stesso della legge. E così la Camera avrà il diritto di rifiutare quelle di un minore, perchè lo Statuto le accorda questo diritto, ma non l'obbligo di rifiutare quella di un minore, mentre lo Statuto non dice che non possono i minori presentare petizioni.

Ora se la Camera vuole esercitare questo diritto, quando abbia sospetto che una tale petizione non è sporta da un individuo avente la maggiore età, pensi la Camera a verificarlo, ma non porti ostacolo al diritto di petizione per esimersi essa dai disturbi. Tale, secondo me, è lo spirito delle espressioni dello Statuto, e qualunque minimo incaglio che noi porteremo col nostro interno regolamento all'esercizio di questo sacro diritto, sotto qualsiasi pretesto di riparare ad abusi, sarà una alterazione dello Statuto, una offesa ai diritti dei cittadini. Che se poi noi accettassimo qualche petizione sporta da individuo non avente l'età richiesta, ciò non pregiudicherebbe per nulla né alla Camera, né al Governo, né allo Stato, né alle leggi. La Commissione delle petizioni che cosa deve fare? Deve giudicare della ragionevolezza delle petizioni, rifiutare cioè tutte quelle che sono indecenti, insultanti ed inutili, e riferire quelle sole che si limitano a domande lecite e giuste; a questo fine la Commissione è nominata, cioè per risparmiare il tempo alla Camera, e per questo appunto ha la facoltà di decidere, ed a tal uopo è della necessaria confidenza investita dalla Camera. E se qualche volta ci fu riferita qualche petizione inespida, è più alla troppo scrupolosa esattezza della Commissione, che non alla larghezza della legge che dobbiamo attribuirlo. Raccomandate più rigore alla Commissione, migliorate il vostro modo di riferire, se possibile, ma senza aggravare la condizione dei petizionari, e quando non possiate diversamente, soffritene gl'incomodi e rispettate i diritti costituzionali. Non insistete infine tanto sull'età, perchè alla fine dei conti siamo tutti convinti che il diritto di petizione spetta per natura a tutti, e chiunque sa parlare ed ha qualche idea a suggerire o riclami a sporgere, ha diritto di farlo.

Io mi oppongo quindi a qualunque formola che aumenti menomamente la difficoltà di sporgere petizioni, difficoltà non imposta dallo Statuto.

**BERTOLINI.** Di due cose, a parer mio, si debbe fornire la prova onde poter esercitare il diritto di mandar petizioni alle Camere, vale a dire della maggiore età e dell'identità della persona.

Ora io penso che né l'uno, né l'altro dei mezzi suggeriti dalla Commissione nei due primi paragrafi del primo articolo giovino a soddisfare a siffatti bisogni.

E primieramente nel primo alinea si richiede che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del petente. Ora io non dubito di asserire che con tal modo si raggiunge niente affatto lo scopo di accertare l'identità della persona. Niente infatti è più agevole di procurarsi simili fedì di nascita, e niuno ignora a questo proposito che i parroci sono usi a rilasciarle colla massima facilità, senza che talvolta conoscano bene la persona che loro le chiede.

Quindi ne avviene che uno può procurarsi le fedì di nascita di un'altra persona, unirle alla petizione, e mandarle alle Camere.

In quanto al secondo alinea col quale si prescrive che la firma del petente sia legalizzata dal sindaco del comune a cui appartiene, io osservo che tal condizione, se da un canto sarebbe atta a provar l'identità della persona, non sarebbe dall'altro bastevole per accertare la maggior età; vale a dire, il sindaco potrebbe in tal guisa certificare che la persona la quale ha apposta la sua firma alla petizione, realmente esiste, ma non proverebbe che la petizione fosse fatta da un maggiore d'età.

Mi pare adunque di aver provato che gli accennati alinea del primo articolo sono entrambi viziosi, e perciò proporrei di rimandar l'intero articolo alla Commissione affinché sia da essa emendato.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CHENAL.** La nécessité d'une loi est tellement sentie dans la question qui nous préoccupe, que dans le cas où un citoyen voudrait adresser à la Chambre une pétition contre le Ministère, il ne pourrait trouver un employé qui voulût la signer. Or qu'arriverait-il alors? Il arriverait que sans une pénalité contre le fonctionnaire, pénalité que seuls nous n'avons pas le droit de faire, nous n'arriverions à aucun résultat.

Par conséquent dès l'instant que nous voulons donner de la force à la question qui nous occupe, il est de toute rigueur de recourir à d'autres moyens que ceux proposés.

Différemment, nous ne ferons qu'un règlement infructueux, qui n'aura aucune signification.

Pourquoi entraver le droit de pétition de mille obstacles? Ce droit doit être sacré et ce serait le paralyser que de le mettre à la discrétion des fonctionnaires de l'autorité civile.

Par conséquent je demande qu'une loi soit présentée à cet égard et que l'on renvoie à la Commission le projet qui nous préoccupe, à l'effet d'en obtenir un autre plus rationnel.

**TORRELLI, relatore.** Torno a richiamare alla memoria della Camera le ragioni che l'hanno mossa ad incaricare la Commissione di fare un nuovo regolamento, e di presentare questo progetto. Si fu precisamente per porre termine all'abuso invalso di mandare petizioni a nome di terzi.

La Commissione non mancò di prendere a serio esame anche il caso d'identità della persona, cioè il modo di constatarla. Ma per questo conveniva appunto circondare questo di-